

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA CICLO UNICO
QUINQUENNALE LMG/01**

Art. 1 – Finalità e contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento didattico del corso di laurea in Giurisprudenza ciclo unico LMG/01, specifica gli aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 e dal Regolamento didattico di ateneo.

2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

3. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;

b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;

c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;

e) gli specifici percorsi formativi o curricula offerti agli studenti;

f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario;

g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;

h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;

l) le regole per il riconoscimento dei CFU;

m) le procedure per l'ammissione al corso, o per la verifica della preparazione iniziale, o personale;

n) le modalità per l'accertamento della lingua e l'acquisizione di conoscenze informatiche;

o) le caratteristiche della prova finale e le modalità di determinazione della relativa votazione.

4. Il Regolamento didattico di corso, è approvato dal Consiglio di Dipartimento secondo con le procedure previste dall'art 30, c. 2 lett. d dello Statuto.

5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione.

Art. 2 Piano annuale degli studi

1. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio del corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 3 Ordinamento didattico ed ulteriori atti normativi

1. L'ordinamento didattico ha i contenuti previsti dall'art. 5 del Regolamento didattico di ateneo, ed è approvato ai sensi e nelle forme di cui all'art. 24 del medesimo Regolamento.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, redatto secondo lo schema della Banca dati ministeriale, che forma parte integrante del presente Regolamento.

3. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può disciplinare ulteriori e particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici regolamenti.

Art. 4 – Sede e strutture logistiche di supporto delle attività del corso

La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di riferimento, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Udine. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche

dell'Università degli studi di Udine, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Art. 5 Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:
 - l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - le eventuali propedeuticità.

Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nei documenti **Allegati B1 e B2** del presente Regolamento.

Art. 6 Piano degli studi

1. Il Piano degli studi determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni di durata del corso.
2. Gli studenti non impegnati a tempo pieno possono presentare piani di studio specifici, distribuiti su un numero maggiore rispetto agli anni di durata del corso.
3. Il piano degli studi, è approvato, per ciascun anno di durata del corso, dal Consiglio del Corso di studio, ed è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7 Accesso al corso di laurea

1. Il corso di laurea in Giurisprudenza ciclo unico quinquennale è ad accesso non programmato.
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e degli accordi internazionali.
3. Per poter frequentare lo studente dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Dopo l'iscrizione lo studente dovrà sostenere un test (secondo modalità stabilite dal Consiglio di corso e pubblicate nel Manifesto degli studi, al fine di verificare l'adeguatezza della preparazione iniziale. Il test a risposta multipla, verterà su argomenti di carattere generale e di logica, idonei a evidenziare l'attitudine dello studente al ragionamento giuridico.
4. Sono esonerati dal test gli studenti che:
 - Sono già stati immatricolati in anni accademici precedenti in altro Ateneo italiano o straniero (inclusi i passaggi di corso);
 - Sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario;
 - Esercitano il diritto di opzione ai nuovi regolamenti didattici;
 - Si immatricolano a seguito di rinuncia/decadenza avendo superato almeno una prova d'esame di uno dei seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto romano, Filosofia del diritto, Istituzioni di diritto pubblico.

Art. 8 Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 300 crediti (CFU).
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di cinque anni. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del quinquennio, purché lo studente abbia acquisito i 300 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9 Attività formative

1. Il corso di laurea in Giurisprudenza ciclo unico quinquennale, comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - attività formative di base;
 - attività formative caratterizzanti;
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - attività formative a scelta dello studente;
 - attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese;
 - attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività per conseguire un titolo universitario. Al credito formativo universitario corrispondono **25 ore di attività, di cui 8 ore di lezioni frontali.**
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art.17 del presente Regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo (art. 38) nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.
4. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie formative di cui sopra sono definiti **nell'allegato B1** del presente Regolamento.

Art. 10 Attività formative d'Ateneo

1. Il Corso di Laurea prevede un piano di studio unico che è **descritto** nell'allegato **B1** che viene annualmente aggiornato.
2. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma suddiviso in n. 2 periodi didattici, approvato dal Consiglio del corso di studio e pubblicato nel Manifesto degli studi. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Consiglio del corso. Le attività didattiche si tengono all'interno del periodo come individuato nel calendario generale dei periodi didattici e dei periodi di esami, definito dal Senato accademico.

Art. 11 Attività di tirocinio

1. Il Corso di Laurea, oltre alle attività formative, può organizzare tirocini esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere. Le attività di tirocinio devono essere approvate singolarmente dal Consiglio del corso di Laurea e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, nell'allegato B1 del presente Regolamento.

2. Gli studenti del Corso di Laurea possono ottenere il riconoscimento di tirocini, o altre attività formative, ritenute equipollenti dalla Commissione didattica, fino ad un massimo di 12 CFU, da attribuirsi come attività formative a scelta dello studente.

3. E' ammesso il riconoscimento, in sostituzione delle attività formative svolte nel Corso di Laurea, di CFU acquisiti in altre Università, italiane o straniere, in attuazione di accordi e programmi internazionali, o di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Consiglio del corso di laurea o dal Consiglio di Dipartimento, e approvate dal Consiglio del Dipartimento previo parere del Consiglio del corso di laurea, nonché, ove necessario, dal competente organo accademico.

Art. 12 Prova finale

1. La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto (commento ad una sentenza, tesina su argomento monografico, ricerca empirica e analisi di un caso) e in un colloquio finale sull'argomento trattato.

2. I criteri di valutazione terranno in conto la correttezza lessicale, la coerenza logica ed argomentativa, la capacità di analizzare sinteticamente la tematica oggetto della prova, l'eventuale apporto innovativo rispetto alla ricostruzione della dottrina e/o della giurisprudenza in relazione all'argomento della tesi.

3. La votazione finale con cui è conferito il titolo di studio è determinata a partire dalla media – ponderata in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa – delle votazioni ottenute negli esami e tenendo conto del curriculum complessivo dello studente.

Art. 13 – Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti, rese note tramite la Guida allo studente.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 14 - Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti

impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento didattico di Ateneo art. 145 e nel Manifesto degli studi dell'Università di Udine.

Art. 15 - Presentazione dei piani di studio individuali

Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio del corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 16 - Tipologia delle forme didattiche

Sono ammesse tutte le forme di svolgimento e interazione didattica fra docenti e studenti contemplate dall'art. 32, comma secondo del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 17 - Prove di profitto

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

5. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 6 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del corso su proposta del Coordinatore, sentito il delegato competente.

7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Consiglio del corso in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione paritetica e i Docenti interessati.

8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.

9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e alla struttura didattica competente per le necessarie comunicazioni istituzionali via web.

10. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Consiglio del corso di Studio. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di

culture della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio del corso di Studio.

11. Lo studente viene informato dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può rifiutare l'esito dell'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.

12. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

Gli esiti delle prove parziali sono verbalizzati provvisoriamente in attesa dell'esito della prova conclusiva di esame.

13. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è non inferiore a 18. Può essere concessa la lode, qualora lo studente abbia ottenuto il voto massimo.

Art. 18 Obblighi di frequenza

1. Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di studio non prevedono l'obbligo di frequenza ad esclusione del tirocinio formativo.

Art. 19 Riconoscimento di crediti formativi conseguiti a seguito di trasferimenti o passaggi

1. I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio previsti in precedenti percorsi universitari sono valutati e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso, previa valutazione della congruenza quantitativa e dei contenuti.

2. Viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU acquisiti in caso di trasferimento da altra Università, passaggio da altro corso di studio, svolgimento di periodi di studio o tirocinio presso altro ateneo italiano o straniero nell'ambito di appositi accordi o convenzioni.

3. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato.

4. In particolare, in caso di trasferimento o passaggio tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti riconosciuti, relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare **non** può essere inferiore ai 2/3 di quelli già maturati.

5. Il riconoscimento viene proposto dalla Commissione didattica, ove istituita, e viene deliberato dal Consiglio del corso di studio.

6. Sarà possibile il riconoscimento, per un massimo di 12 crediti, di conoscenze e abilità professionali, linguistiche o informatiche, documentate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università di Udine abbia concorso. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obblighi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, considerati anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.